

TAR Toscana, Sezione I - Sentenza 24/03/2011 n. 512  
d.lgs 163/06 Articoli 2, 54, 84 - Codici 2.1, 54.1, 84.1

Non è conforme alla disciplina di settore il comportamento di una commissione di gara che, in seduta riservata e con la partecipazione di alcuni soltanto dei suoi componenti, abbia disposto l'esclusione di un concorrente dalla gara per la mancanza di documentazione inerente la cauzione provvisoria prestata. In tal caso risulta violata la regola della pubblicità delle operazioni di gara che ha carattere generale, costituendo attuazione del principio di trasparenza di cui all'art. 2, d.lgs. 163/2006 e che può essere derogata unicamente per la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti (C.d.S. V, 31 maggio 2002 n. 3044). Inoltre è principio consolidato nella giurisprudenza che la Commissione deve operare nella pienezza dei suoi componenti, e se è ammesso che si suddivida in sottocommissioni per svolgere attività istruttorie o preparatorie, le decisioni devono sempre essere assunte dal plenum (C.d.S. IV, 12 maggio 2008 n. 2188). La commissione di gara costituisce infatti un collegio perfetto che deve operare con l'interezza dei suoi membri e non con la semplice maggioranza dei componenti, sicché le operazioni propriamente valutative non possono essere delegate a singoli componenti o a sottocommissioni (C.d.S. IV, 05 agosto 2005 n. 4196; C.G.A.R.S. sez. giurisd., 21 luglio 2008 n. 661).